

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Ordinanza dichiarativa dell'interruzione del processo, mancata riassunzione del processo nel termine perentorio di sei mesi, conseguenze**

*L'ordinanza dichiarativa dell'interruzione del processo, avendo natura meramente ordinatoria - poiché non statuisce sulla pretesa sostanziale fatta valere in giudizio, né definisce il processo - è priva del carattere della definitività, e comporta soltanto un temporaneo stato di quiescenza del processo, che può essere proseguito o riassunto nel termine perentorio di sei mesi stabilito dalla legge. Tuttavia la mancata riassunzione nel suddetto termine del processo dichiarato interrotto ne determina l'estinzione solo se, al momento della pronuncia di interruzione, siano effettivamente sussistenti i relativi presupposti: altrimenti l'inosservanza del termine è irrilevante e non comporta l'estinzione del processo tardivamente riassunto.*

*...omissis...*

1. Col primo motivo del ricorso l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 40, 45 e 28 e dell'art. 177 c.p.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), ritenendo il reclamo avverso il decreto di estinzione del giudizio (per mancata riassunzione del processo interrotto) non precluso dalla mancata impugnazione dell'ordinanza dichiarativa dell'interruzione - non reclamabile in quanto priva di sostanziale natura decisoria ex art. 177 c.p.c. - poichè, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 45, u.c., solo il decreto presidenziale di estinzione può essere oggetto di reclamo nelle forme di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 28.

2. Il motivo è fondato.

,,,,,,dichiarazione di fallimento di una parte avvenuta dopo la sua costituzione in giudizio non determina l'automatica interruzione del processo, non esistendo in materia fallimentare, nella normativa applicabile *ratione temporis*, alcuna disposizione derogatoria del principio sancito dall'art. 300 c.p.c., secondo cui l'interruzione del processo a seguito della perdita della capacità della parte costituita si verifica soltanto quando il procuratore della parte stessa dichiara in udienza o notifici alle altre parti l'evento interruttivo (Cass. n. 6771/2002). La modifica alla L. Fall., art. 43, introdotta dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 41 - che statuisce al comma 3, che "L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo", non trova infatti applicazione (ai sensi dell'art. 153 D.Lgs. cit.) al caso di specie, essendo in vigore a partire dal 16 luglio 2006, e quindi dopo la dichiarazione di fallimento della vvvvvv dal curatore in data 2.5.2006.

2.2. A ciò si aggiunga che l'ordinanza dichiarativa dell'interruzione del processo, avendo natura meramente ordinatoria - poichè non statuisce sulla pretesa sostanziale fatta valere in giudizio, nè definisce il processo - è priva del carattere della definitività, e comporta soltanto un temporaneo stato di quiescenza del processo, che può essere proseguito o riassunto nel termine perentorio di sei mesi stabilito dalla legge (Cass. 17531/2014).

Tuttavia la mancata riassunzione nel suddetto termine del processo dichiarato interrotto ne determina l'estinzione solo se, al momento della pronuncia di interruzione, siano effettivamente sussistenti i relativi presupposti: altrimenti l'inosservanza del termine è irrilevante e non comporta l'estinzione del processo tardivamente riassunto (Cass. n. 5160/2000). Ricorre questa ultima ipotesi nel caso di specie, posto che l'interruzione non è stata dichiarata nè notificata dal procuratore della parte.

2.3. In conclusione, negando l'ammissibilità della riassunzione del processo fatta dall'Amministrazione, l'impugnata sentenza è incorsa in violazione delle norme processuali sulla riassunzione del giudizio interrotto.

4. All'accoglimento del primo motivo del ricorso consegue l'assorbimento del secondo, col quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 40, 45 e 28 (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per avere la CTR attribuito gli effetti negoziali che la legge ricollega alla

manifestazione di volontà di interrompere il processo proveniente da soggetto a ciò non legittimato (il curatore), essendo legittimato solo il procuratore costituito; e del terzo, col quale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per avere la CTR ritenuto che la presenza in udienza del rappresentante dell'Ufficio rendesse superflua la notifica dell'ordinanza dichiarativa dell'interruzione, trattandosi di motivo non dedotto dalla parte reclamante.

5. Conseguono la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola